Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

**Cancellata una "zona franca" per l'ordine penale di abbattimento in caso di costruzioni illecite**

# Cassazione: l'ordine di demolizione delle opere edilizie abusive deve essere impartito anche nel decreto penale di condanna

**A cura della Dott. Maurizio Santoloci**

Importante sentenza della Cassazione in material di edilizia abusive e procedure connesse. La terza Sezione penale del Supremo Collegio, con senntenza n. 24265 del 20 giugno 2007 (Cc 22 mag. 2007), Pres. Grassi Est. Sarno Ric. De Pasquale, ha stabilito che l'ordine di demolizione rappresenta una sanzione amministrativa e non già una pena accessoria, una misura di sicurezza o, comunque, un effetto penale della condanna. L'estensione della statuizione sulla demolizione anche alle sentenze equiparate a quelle di condanna - come accade per il patteggiamento - rende a fortiori necessario procedere nello stesso senso nel caso del decreto penale che, a prescindere dalle peculiarità che pure lo contraddistinguono, rappresenta comunque una pronuncia di condanna; e dall'altro che, diversamente opinando, la condanna per decreto si convertirebbe in un anomalo meccanismo processuale elusivo dell'applicazione della sanzione amministrativa in questione. Nel caso di decreto penale, l'ordine deve essere necessariamente impartito dal GIP, anche d'ufficio, e, quindi, a prescindere dalla esistenza di una specifica istanza del PM nella richiesta di decreto penale

Questa pronuncia rappresenta un punto di principio importante, perchè va ad annullare presunte "zone franche" dall'applicazione delle procedure di demolizione in sede penale. Altra "zona franca" in passato era stat oil patteggiamento, giacchè si era sostenuto all'inizio che in tal caso l'ordine del giudice per la demolizione non poteva essere impartito. Va inoltre sottolineato che il principio oggi in commento per il decreto penale di condanna deve essere letto in coordinamento con le già precedenti pronunce della Suprema Corte in base alla quale l'ordine di abbattimento in questione (e di conseguenza anche l'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi) deve essere applicato obbligatoriamente anche nelle sentenze di patteggiamento, ex articolo 444 Codice di Procedura Penale (c.d. "patteggiamento"): "L'ordine di demolizione del manufatto abusivo, previsto come obbligatorio dall'art. 7, ultimo comma, della legge n. 47/85, non rientra fra le pene accessorie di cui all'art. 445, comma 1, c.p., che esclude l'applicabilità in caso di "patteggiamento". (Cassazione Penale - Sezione III - Sentenza del 4 ottobre 1999 n. 2322 - Pres. Avitabile). Dalla motivazione si trae addirittura il principio dell'intervento surrogativo della Cassazione in caso di omesso inserimento nella sentenza di primo grado: "(...) Vige, con particolare riferimento alla disciplina urbanistica e edilizia, il principio per cui, quando la legge prevede come oggetto del potere-dovere del giudice l'emissione di un provvedimento giurisdizionale senza lasciargli in proposito alcuna discrezionalità decisionale, il provvedimento dev'essere emesso anche nell'ipotesi di sentenza pronunciata sull'accordo delle parti, dovendo ritenersi implicito anche se non sia espressamente

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

compreso nell'accordo stesso, in base alla considerazione che le parti non abbiano potuto ignorarlo proprio a motivo della sua inderogabilità (…). Di qui l'automaticità dell'applicazione pure nel caso dell'applicazione della pena su richiesta dell'imputato e del P.M., anche qualora non sia esplicitamente compreso nell'accordo tra essi intervenuto, con la conseguenza che la sentenza che ometta l'ordine di demolizione dev'essere annullata per violazione di legge limitatamente a tale omissione, senza che occorra rinvio perché la Corte di Cassazione – data l'assoluta obbligatorietà di esso, che non richiede alcuna decisione di merito – può emettere direttamente il relativo provvedimento in forza del potere integrativo assegnatole dall'art. 620 lett. l) c.p.p.".

Medesimo principio è stabilito per l'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi (la massima seguente si riferisce alla legge 431/85 poi sostituita dal T.U. del d.l.vo n. 490/99 ed oggi dal Codice n. 42/04 ma il principio è attuale): "L'ordine di remissione in pristino dello stato dei luoghi disciplinato dall'art. 1 sexies della legge 8 agosto 1985, n. 431, avendo natura non di pena accessoria, ma di sanzione amministrativa, la cui applicazione è una conseguenza obbligata della sentenza di condanna, deve essere disposto anche a seguito della sentenza di "patteggiamento", che è equiparata alla sentenza di condanna ad ogni effetto non espressamente escluso dalla legge o che non presupponga un accertamento cognitione plena della responsabilità penale. A nulla rileva che esso non abbia formato oggetto dell'accordo, trattandosi di atto dovuto e sottratto alla disponibilità delle parti, del quale l'imputato deve tener conto nell'attivare la procedura alternativa in questione". (Cassazione Penale - Sezione VI - Sentenza del 13 marzo 1998 n. 3228 - P.G. in proc. Poli C.). Detto principio comporta , di conseguenza, che essendo il beneficio della sospensione condizionale della pena non oggetto di possibile patto tra le parti ma beneficio irrogabile unilateralmente dal Giudice giudicante indipendentemente dall'accorto delle parti stesse, e dovendo obbligatoriamente lo stesso Giudice nella sentenza di patteggiamento inserire l'ordine di abbattimento e/o della rimessione in pristino dello stato dei luoghi, consegue che è facoltà del Giudice anche nella sentenza ex articolo 444 Codice di Procedura Penale operare la subordinazione del predetto beneficio della sospensione condizionale della pena all'effettivo abbattimento e/o rimessione in pristino. Considerando che le sentenze di patteggiamento, salvo rari casi di remota impugnabilità, passano subito in giudicato, si intuisce facilmente come dal sistema complesso che scaturisce da dette pronunce delle Sezioni Unite della Suprema Corte si traggono innovativi e importantissimi strumenti per far sì che l'accertamento giurisdizionale penale non si limiti a una mera affermazione di responsabilità penale teorica (con una pena che in effetti poi non sconta nessuno) ma vada ad incidere direttamente sugli assetti urbanistico-territoriali in modo salutare cancellando alla radice ogni abuso perpetrato in violazione delle normative di settore. Anche tali principi restano inalterati nel contesto del nuovo T.U.

Maurizio Santoloci

Pubblicato il 6 agosto 2007

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248